



DELIBERA N. 226/23/CSP

**PROVVEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 8, COMMA 2-BIS, DEL
REGOLAMENTO IN MATERIA DI TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE
SULLE RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E PROCEDURE
ATTUATIVE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO
9 APRILE 2003, N. 70, DI CUI ALLA DELIBERA N. 680/13/CONS E S.M.I.**

(PROC. N. 2027/DDA/AM- DDA/5603 <https://www.vistanet.it/>)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 5 dicembre 2023;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*” e, in particolare, l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 4-bis;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante “*Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*”;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante “*Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico*”, di seguito denominato anche *decreto*;

VISTO, in particolare, l'art. 14 del *decreto*, il quale dispone che l'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore di servizi, nell'esercizio delle proprie attività come ivi definite, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse;

VISTO, altresì, l'art. 17 del *decreto*, il quale dispone, al comma 3, che “*Il prestatore è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto dall'autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente per impedire l'accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto*



conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, non ha provveduto ad informarne l'autorità competente";

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS del 14 dicembre 2022;

VISTA la delibera n. 680/13/CONS, del 12 dicembre 2013, recante “*Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 233/21/CONS, del 22 luglio 2021, di seguito denominato anche *Regolamento*;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. con istanze DDA/5603, acquisita in data 20 ottobre 2023 (prot. n. DDA/0004370) e DDA/5607 acquisita in data 20 ottobre 2023 (prot. n. DDA/0004371) è stata segnalata dalla sig.ra <omissis> in qualità di titolare del diritto, la presenza, sul sito *internet* [http:// https://www.vistanet.it/](http://https://www.vistanet.it/), alle pagine (omissis) di un'opera di carattere fotografico diffusa in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633. Il soggetto istante ha dichiarato di essere titolare dei diritti d'autore sull' opera suddetta, intitolate “*Nuraghe Ruinas, Arzana*”;

2. dalle verifiche condotte sul sito oggetto dell'istanza emerge che, alle pagine *internet* sopra indicate, è effettivamente presente una riproduzione dell'opera fotografica intitolata “*Nuraghe Ruinas, Arzana*”, diffusa in presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 7), 12, 13, 16, 87 e 88, della citata legge n. 633/41.

Dalle verifiche condotte, risulta altresì quanto segue:

- il sito *internet* oggetto di istanza, raggiungibile all'indirizzo email redazione@vistanet.it, è stato registrato dalla società Aruba spa, Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG), PEC: aruba@aruba.pec.it – email: abuse@staff.aruba.it - assistenza@staff.aruba.it, per conto del sig. (omissis), indirizzo di posta elettronica ppigliacampo@tiscali.it;

- i servizi di hosting appaiono forniti dalla la società Aruba spa, Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG), PEC: aruba@aruba.pec.it – email: abuse@staff.aruba.it - assistenza@staff.aruba.it. Alla medesima società sono riconducibili anche i *server* impiegati, che risultano localizzati a Ponte San Pietro, Bergamo, Italia;

4. con comunicazione del 26 ottobre 2023 (prot. n. DDA/0004571) la Direzione servizi digitali ha dato avvio al procedimento istruttorio n. **2027/DDA/AM** relativo alle predette istanze, che sono state riunite avendo ad oggetto la medesima opera, rilevando che le stesse non risultavano irricevibili, improcedibili, inammissibili, né

manifestamente infondate e che dalle verifiche condotte emergeva la presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 7), 12, 13, 16, 87 e 88, della citata legge n. 633/41;

5. considerata la localizzazione in Italia dei *server* ospitanti il sito *vistanet.it*, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento alla società che verosimilmente risulta essere il fornitore di servizi di *hosting* e a cui appaiono riconducibili i *server* impiegati. La comunicazione di avvio è stata altresì inviata agli indirizzi attraverso i quali è stato possibile stabilire un contatto con il soggetto richiedente il nome a dominio per il sito medesimo. Con la medesima comunicazione di avvio le parti sono state informate della possibilità di adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante;

6. nei termini fissati dall'art. 7, comma 4, del *Regolamento*, ovvero entro cinque giorni lavorativi decorrenti nel caso di specie dal 26 ottobre 2023, non è stata presentata, né dai prestatori di servizi di cui all'art. 14 del *decreto* né da altri soggetti, alcuna controdeduzione in merito al presente procedimento;

7. dai riscontri effettuati in corso di istruttoria sul sito oggetto di istanza, si evidenzia che alle pagine *internet* (omissis) è ancora accessibile l'opera oggetto di istanza, successivamente alla ricezione della comunicazione dell'avvio del procedimento;

8. non si ritiene, peraltro, che l'accesso a tale opera digitali sul medesimo sito possa ritenersi giustificato alla luce del regime di eccezioni e limitazioni al diritto d'autore previsto dal Capo V, Sezione I, della legge n. 633/41;

CONSIDERATO che l'articolo 8, comma 3, del *Regolamento* stabilisce che, qualora il sito sul quale sono rese disponibili opere digitali in violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi sia ospitato su un *server* ubicato nel territorio nazionale, l'organo collegiale ordina di norma ai prestatori di servizi che svolgono attività di *hosting* di provvedere alla rimozione selettiva delle opere digitali. In presenza di violazioni di carattere massivo, l'organo collegiale può ordinare ai prestatori di servizi di provvedere, in luogo della rimozione selettiva, alla disabilitazione dell'accesso alle suddette opere digitali;

CONSIDERATO che, come specificato dalla società ARUBA con comunicazione del 30 ottobre 2023 prot. 0004594, la stessa opera come *hosting passivo*, ovvero cura la registrazione del nome a dominio e fornisce in modalità automatica lo spazio web per la memorizzazione di contenuti, mentre il titolare del nome a dominio rimane l'unico ed esclusivo responsabile dei contenuti del sito e della sua gestione;

CONSIDERATO che l'articolo 8, comma 2-*bis*, del *Regolamento* dispone che qualora ritenga sussistente la violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi, ma non reputi di poter adottare nei confronti dei prestatori di servizi gli ordini di cui ai commi 3, 4 e 5 alla luce dei criteri di gradualità, proporzionalità e adeguatezza, l'organo collegiale dispone l'archiviazione degli atti e dà comunicazione della violazione accertata agli organi di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 182-*ter* della Legge sul diritto d'autore;



CONSIDERATO che nel caso di specie il sito *internet* <https://www.vistanet.it/> segnalato da soggetto istante presenta una molteplicità di contenuti che non si limitano esclusivamente alle opere di carattere fotografico richiamate dal soggetto istante;

CONSIDERATO pertanto, che la violazione accertata sulle opere sonore appartenenti al soggetto istante riguarda solo una parte dei contenuti presenti sul sito segnalato, per cui risulterebbe non proporzionata l'adozione di un provvedimento di disabilitazione dell'accesso all'intero sito *internet* <https://www.vistanet.it/>;

RITENUTO, in relazione alla violazione accertata, che l'adozione di un provvedimento di disabilitazione dell'accesso all'intero sito *internet* risulterebbe misura non proporzionata sulla scorta dei principi sopra richiamati;

RITENUTO, per l'effetto, che non sussistano le condizioni di cui all'art. 8, comma 2, del *Regolamento*

UDITA la relazione del Commissario Laura Aria, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

l'archiviazione degli atti ai sensi dell'art. 8, comma 2-*bis* del Regolamento e ne dispone la trasmissione ai competenti organi di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 182-*ter* della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Il presente provvedimento è comunicato al soggetto istante e ai destinatari della comunicazione di avvio del procedimento e pubblicato sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 5 dicembre 2023

IL PRESIDENTE *f.f.*
Laura Aria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba